

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1053 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 2021****che abroga il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) in seguito a un'inchiesta antidumping condotta conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽²⁾, il 6 ottobre 2009 è stato istituito, a norma del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem con le seguenti aliquote: 17,7 % per la società Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd., 27,2 % per le altre società che hanno collaborato e 39,2 % per tutte le altre società.
- (2) A seguito di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza condotta conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, l'8 dicembre 2015 sono state istituite misure antidumping definitive per altri cinque anni ⁽⁴⁾ a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione.
- (3) Con la sentenza del 29 gennaio 2014 relativa alla causa T-528/09, il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 926/2009 per quanto riguarda le esportazioni di prodotti fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. («Hubei») ⁽⁵⁾. Tale sentenza è stata impugnata dal Consiglio.
- (4) Con la sentenza del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, la Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte») ha confermato le conclusioni del Tribunale e l'annullamento delle misure per quanto concerneva il produttore esportatore Hubei ⁽⁶⁾.
- (5) Le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sono scadute il 9 dicembre 2020 ⁽⁷⁾.
- (6) Il 4 febbraio 2021, nella causa C-324/19 avente oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Hamburg* (Tribunale tributario di Amburgo, Germania) ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la Corte ha stabilito che il regolamento (CE) n. 926/2009 è invalido («la sentenza») ⁽⁸⁾.
- (7) Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.
- (8) Nella causa C-324/19, la sentenza ha avuto l'effetto di annullare le misure *erga omnes* ed *ex tunc*. In altri termini, la sentenza è applicabile a tutte le parti e il regolamento (CE) n. 926/2009 è considerato invalido dal giorno della sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 21).

⁽⁵⁾ Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35.

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e Consiglio dell'Unione europea/Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, ECLI:EU:C:2016:209.

⁽⁷⁾ GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 32.

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte del 4 febbraio 2021, Eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt, C-324/19, ECLI:EU:C:2021:94.

- (9) Inoltre, dato che la misura originaria era stata prorogata nel 2015, la sentenza ha avuto anche un impatto diretto sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272. Ciò è dovuto al fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, un «regolamento di proroga è invalido nella stessa misura del regolamento definitivo»⁽⁹⁾. Infine, in ottemperanza alla regola del parallelismo delle forme, le misure antidumping istituite con regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 dovrebbero essere abrogate mediante un regolamento della Commissione⁽¹⁰⁾.
- (10) A seguito della sentenza che dichiara l'invalidità integrale del regolamento (CE) n. 926/2009, è opportuno abrogare *ex tunc* anche i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272. Inoltre, si può procedere al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 conformemente alla normativa doganale applicabile. Ne consegue, in particolare, che l'operatore che ha versato tali dazi può, in linea di principio, chiederne il rimborso solo se e nella misura in cui non sia scaduto il termine di tre anni previsto a tal fine dall'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell'Unione⁽¹¹⁾. Il fatto che il regolamento (CE) n. 926/2009 sia stato dichiarato invalido (anche erga omnes) non costituirebbe un caso fortuito o di forza maggiore tale da consentire una proroga di tale periodo a norma dell'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale dell'Unione⁽¹²⁾.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese è abrogato a decorrere dal 9 dicembre 2015.
2. Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio definitivo versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 conformemente alla normativa doganale applicabile.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁹⁾ Sentenza della Corte del 4 febbraio 2016, C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs e Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg, cause riunite C-659/13 e C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, punti da 175 a 177.

⁽¹⁰⁾ Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Commissione europea, T-364/16, ECLI:EU:T:2018:696.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ Si vedano, in particolare, la sentenza della Corte del 4 febbraio 2016, C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs e Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg, cause riunite C-659/13 e C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, punti 186-194; la sentenza della Corte del 14 giugno 2012, Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA/Receveur des douanes de Roubaix e a., C-533/10, ECLI:EU:C:2012:347, punti 16-35; e la sentenza della Corte del 18 gennaio 2017, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, ECLI:EU:C:2017:19, punto 34.